REGOLAMENTO (CEE) N. 1963/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1981

che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 3 quater,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, il prezzo minimo che deve essere pagato ai produttori è calcolato, per gli Stati membri diversi dalla Grecia, sulla base :

— del livello del prezzo minimo in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente e

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che, con l'applicazione di tali criteri, il prezzo minimo per gli Stati membri diversi dalla Grecia viene fissato ai livelli sottoindicati ;

considerando che l'articolo 3 ter dello stesso regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che, applicando tali criteri, l'importo dell'aiuto per gli Stati membri diversi dalla Grecia comporta i livelli sottoindicati ;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, dall'applicazione dell'articolo 103 dell'atto di adesione risulta che il prezzo minimo da pagare ai produttori ellenici è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia ai produttori nazionali nel periodo di riferimento definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio [3], adattato per tener conto della differenza tra il prezzo in Grecia e quello fissato per gli altri Stati membri ;

considerando che, in applicazione di tali criteri, il prezzo minimo per la Grecia è fissato ai livelli sottoindicati ;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, il predetto articolo 103 definisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, in applicazione di tali criteri, l'importo dell'aiuto per la Grecia è fissato ai livelli sottoindicati ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg netti, partenza piantagione, di pomodori destinati alla fabbricazione di concentrati di pomodori, a :

— 9,275 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 6,095 ECU per la Grecia.

2. Per la campagna suddetta, l'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, imballaggio immediato compreso, per il prodotto seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Qualità	Condizionamento
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori	Tenore di estratto secco pari o superiore al 28 %, ma inferiore al 30 %	Imballaggio immediato di 1,5 kg o più

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.

— a 40,30 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia e

— a 21,61 ECU per la Grecia.

Articolo 2

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg netti, partenza piantagione, di pomodori destinati alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati interi e di pomodori surgelati interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune :

per la varietà San Marzano, a :

— 15,508 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 11,056 ECU per la Grecia ;

per la varietà Roma e altre varietà analoghe, a :

— 11,692 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 7,918 ECU per la Grecia.

2. Per la campagna suddetta, l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di pomodori pelati interi e per i pomodori surgelati interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, imballaggio immediato compreso :

per la varietà San Marzano, a :

— 16,74 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 12,03 ECU per la Grecia ;

per la varietà Roma e altre varietà analoghe, a :

— 12,13 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 9,04 ECU per la Grecia.

3. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, per i pomodori destinati alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati non interi e di pomodori surgelati non interi, è fissato, per 100 kg netti di pomodori, partenza piantagione, a :

— 9,667 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 6,551 ECU per la Grecia.

4. Per la campagna suddetta, l'importo dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per le conserve di pomodori pelati non interi e per i pomodori surgelati non interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune, per 100 kg, imballaggio immediato compreso, a :

— 5,94 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 4,43 ECU per la Grecia.

Articolo 3

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, per i pomodori destinati alla fabbricazione di fiocchi di pomodori della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune, è fissato, per 100 kg netti di pomodori, partenza piantagione, a :

— 11,692 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 7,918 ECU per la Grecia.

2. Per la campagna suddetta, l'importo dell'aiuto alla produzione per i fiocchi di pomodori della sottovoce ex 07.04 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, imballaggio immediato compreso, a :

— 157,17 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 84,29 ECU per la Grecia.

Articolo 4

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg netti, partenza piantagione, di pomodori destinati alla fabbricazione di succhi di pomodori della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune, a :

— 9,667 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 6,222 ECU per la Grecia.

2. Per la campagna suddetta, l'importo dell'aiuto alla produzione per i succhi di pomodori della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, imballaggio compreso, di prodotto avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 5 % ma inferiore al 7 %, a :

— 9,00 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 7,44 ECU per la Grecia.

Tale importo è moltiplicato per il coefficiente 0,65 per ottenere l'aiuto per il succo di pomodori avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 3,5 % ma inferiore al 5 %.

I prodotti di cui al primo comma possono essere presentati con denominazioni diverse da « succo di pomodori ».

Articolo 5

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, partenza piantagione, di pomodori destinati alla fabbricazione di succhi di pomodori della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune, a :

— 9,275 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 6,095 ECU per la Grecia.

2. Per la campagna suddetta, l'importo dell'aiuto alla produzione per i succhi di pomodori della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato :

— per 100 kg, imballaggio immediato compreso, di prodotto avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore all'8 %, a :

  — 13,70 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

  — 7,35 ECU per la Grecia ;

— per 100 kg, imballaggio immediato compreso, di prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8 % ma inferiore al 10 %, a :

  — 16,12 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

  — 8,64 ECU per la Grecia ;

— per 100 kg, imballaggio immediato compreso, di prodotto avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 10 % ma inferiore al 12 %, a :

  — 18,54 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

  — 9,94 ECU per la Grecia.

Questi prodotti possono essere presentati con denominazioni diverse da « succo di pomodori ».

Articolo 6

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, partenza piantagione, di pesche destinate alla fabbricazione di pesche sciroppate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, a :

— 33,475 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 23,394 ECU per la Grecia.

2. Per la campagna suddetta, l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, imballaggio immediato compreso, a :

— 21,12 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 9,78 ECU per la Grecia.

Articolo 7

1. Per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare al produttore, di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato a 32,428 ECU per 100 kg netti, partenza piantagione, di pere Williams destinate alla fabbricazione di pere Williams conservate allo sciroppo della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune.

2. Per la campagna suddetta, l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, è fissato, per 100 kg, imballaggio immediato compreso, a :

— 21,04 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia,

— 18,85 ECU per la Grecia.

Articolo 8

1. L'aiuto previsto dagli articoli da 1 a 6 per la Grecia si applica all'intera produzione di prodotti trasformati, ottenuta da materia prima coltivata in Grecia.

2. Se la trasformazione è effettuata fuori dello Stato membro nel quale è stata prodotta la materia prima, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che versa l'aiuto alla trasformazione gli elementi che permettano di constatare l'osservanza dell'obbligo di pagamento del prezzo minimo ai produttori.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal :

— 1° luglio 1981 per i prodotti a base di pomodori e per le pesche sciroppate,

— 15 luglio 1981 per le pere Williams conservate allo sciroppo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN